

COMUNE DI CASTEL RITALDI
PROVINCIA DI PERUGIA

REGOLAMENTO COMUNALE

TRASPORTO DI PERSONE MEDIANTE AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA

(Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 58 del 28.11.2011)

ART.1

(Disciplina del servizio)

Il servizio di noleggio con conducente, svolto con l'impiego di autoveicoli muniti di carta di circolazione ed immatricolati secondo quanto stabilito dall'art.85 del Decreto Legislativo n.285 del 30 aprile 1992 (aggiornato con DM 4 gennaio 1995) è disciplinato:

- a) dal DPR n.495 del 16 dicembre 1992;
- b) dalla Legge n.21 del 15 gennaio 1992;
- c) dalla Legge Reg.n.17 del 14 giugno 1994;
- d) dal D.M. 448 del 20 dicembre 1991;
- e) dal D.M. 18 aprile 1977 (modificato dal D.M. 14 gennaio 1983);
- f) dalla Deliberazione del Consiglio Provinciale n.33 del 16/2/1988;
- g) dalla Deliberazione della Giunta Regionale n.884 del 4/3/1993;
- h) dal D.M. 572 del 15 dicembre 1992;
- i) dalle disposizioni del presente regolamento, approvato dal Consiglio Comunale n.36 del 29/6/1996.

ART.2

(Determinazione del numero degli autoveicoli da adibire al servizio)

Al fine di garantire una efficiente ed idonea mobilità dei cittadini, il numero degli autoveicoli da adibire al servizio di noleggio con conducente viene individuato tenendo presenti i seguenti criteri:

- la popolazione complessiva residente nel territorio comunale e di quella residente nei vari centri e nuclei abitati;
- la distanza del Comune e delle frazioni dal capoluogo di Provincia e di Regione, la vicinanza dalle stazioni ferroviarie meglio servite, e la distanza delle frazioni fra di loro e dal Capoluogo;
- le attività turistiche, commerciali, industriali, artigianali, culturali e sociali che si svolgono nel Comune e nelle zone limitrofe;
- le frequenze delle corse dei mezzi di trasporto pubblico.

Sono fissati i seguenti valori di presenza del servizio:

SERVIZIO PRESENTE (autorizzazioni già rilasciate)	SERVIZIO PREVISTO (contingente previsto)	DIFFERENZA
0	2	+ 2

Il valore del servizio presente, e correlativamente il valore di differenza, variano in seguito a nuove autorizzazioni o cessazioni, per qualsiasi causa avvenute.

Il contingente previsto può essere motivatamente variato dal Consiglio Comunale.

Il trasferimento di titolarità è ininfluente sui valori di cui al comma 1 del presente articolo.

ART.3

(Domanda per esercitare il servizio)

La domanda per il rilascio dell'autorizzazione è inoltrata al Responsabile del servizio mediante apposito modulo, entro i termini previsti indicati nel bando.

Non è ammesso, ai sensi dell'art. 8, 2 comma, della L.21/92, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di taxi ovvero il cumulo della autorizzazione per l'esercizio del servizio di taxi e l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente. E' ammesso invece il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

L'autorizzazione comunale è rilasciata dal responsabile del servizio e intestata a singoli purché abbiano la proprietà o la disponibilità in leasing dell'autovettura.

L'autorizzazione è riferita ad un singolo veicolo le cui caratteristiche ed altri dati identificativi devono essere necessariamente trascritti sulla autorizzazione.

Uno stesso soggetto non può presentare più di una domanda ed in ogni domanda non può essere richiesta più di una autovettura.

ART. 4

(Requisiti ed impedimenti)

Per ottenere il rilascio dell'autorizzazione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

- Essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea. Ai sensi del D.P.C.M. n.174/1994 i cittadini degli Stati Membri devono essere in possesso di tutti i requisiti ai fini dell'ammissione per i cittadini italiani, ad eccezione della sola cittadinanza italiana, devono godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza ed avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana.
- Essere iscritto al ruolo dei conducenti di veicoli di cui all'art. 6 della legge 15 gennaio 1992, n.21 ovvero in un qualsiasi analogo elenco di uno degli Stati di cui al punto precedente;
- Possedere il certificato di abilitazione professionale (CAP);
- Essere proprietario o avere comunque la piena disponibilità (anche in leasing) del veicolo da adibire al servizio nel caso di assegnazione della autorizzazione.
- Avere la disponibilità nell'ambito del territorio comunale, di una rimessa, intesa come spazio adeguato allo stazionamento del veicolo. L'idoneità della rimessa è accertata con riguardo alla normativa edilizia ed urbanistica, alla destinazione d'uso.
- Non avere trasferito ad altri l'autorizzazione di noleggio con conducente nel corso degli ultimi cinque anni ed anche nell'ambito di Comuni diversi.

Per l'esercizio del servizio è necessario essere iscritti all'albo delle imprese artigiane o Registro delle imprese presso la competente Camera di Commercio.

ART.5

(Bando Pubblico di Concorso – Titoli preferenziali)

Il Comune, per assegnare nuove licenze e autorizzazioni, nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 2 del presente regolamento, bandisce un pubblico concorso per titoli nel quale sono riportati i criteri e i requisiti generali e specifici di ammissione per l'assegnazione delle nuove licenze, il termine per la presentazione delle domande ed ogni altra prescrizione ritenuta opportuna.

L'emanazione del bando, di competenza del responsabile del servizio, deve avvenire, previa pubblicazione all'albo pretorio del Comune.

Il bando dovrà essere reso pubblico per un minimo di 30 gg. Gli interessati dovranno inoltrare domanda in bollo al Comune nei tempi e con le modalità previste dal bando.

Le domande pervenute prima dell'uscita del bando o dopo la scadenza fissata dallo stesso non saranno considerate valide.

Nel bando dovranno essere considerati i seguenti titoli preferenziali, nell'ordine:

- a) documentata anzianità di presenza operativa nel settore in qualità di sostituto alla guida del titolare della autorizzazione di taxi per almeno 6 mesi ovvero essere stato dipendente di una impresa di noleggio con conducente per il medesimo periodo;
- b) Età inferiore a 32 anni;
- c) Candidato più giovane;
- d) Stato di disoccupazione;
- e) Dichiarazione di impegno ad attrezzare l'autovettura, in caso di assegnazione dell'autorizzazione, per il trasporto disabili;
- f) Non essere mai incorso in gravi infrazioni alle norme della circolazione tali da aver causato la sospensione del titolo di guida;
- g) Residenza nel Comune di Castel Ritaldi o impegno a prendere la residenza nel Comune di Castel Ritaldi entro 6 mesi dal rilascio della autorizzazione;

A parità di punteggio si procederà ad un sorteggio.

ART.6

(Cause di impedimento al rilascio della autorizzazione)

Costituisce motivo di impedimento al rilascio della autorizzazione comunale per il servizio con autoveicoli da noleggio con conducente:

- a) Non avere la disponibilità di adeguate autorimesse nel Comune di Castel Ritaldi;
- b) L'aver esercitato in modo continuativo e sistematico l'attività di noleggi autoveicoli con conducente senza i presupposti e le condizioni soggettive e oggettive previste dal presente regolamento;
- c) L'essere incorsi in condanne, con sentenze passate in giudicato, per delitti non colposi, a pene restrittive della libertà personale;
- d) L'essere incorsi in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente autorizzazione di esercizio sia da parte del Comune al quale la domanda è stata presentata, sia da parte di altri Comuni;
- e) Aver ceduto autoveicoli con autorizzazione negli ultimi 5 anni;
- f) Aver superato i 60 anni di età;
- g) Svolgere altre attività lavorative in modo prevalente rispetto all'attività autorizzata o comunque in modo da compromettere la regolarità e la sicurezza dell'attività stessa. L'eventuale ulteriore attività deve essere dichiarata e documentata all'amministrazione comunale che verificherà l'esistenza o meno dell'impedimento. In caso di imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività di cui al presente regolamento, l'attività dovrà essere svolta in maniera esclusiva.

ART.7

(Procedimento - Graduatoria)

Il bando prevede un periodo di giorni 30 entro il quale le domande devono pervenire al protocollo comunale. Eventuali domande pervenute fuori di tale termine non sono valide e sono archiviate.

Le domande possono essere spedite o recapitate a mano.

Le domande devono essere compilate seguendo scrupolosamente tutte le indicazioni previste nell'apposito modulo allegato al presente regolamento.

Entro 10 giorni successivi alla scadenza del bando l'ufficio preposto, in caso di domanda incompleta o irregolare, invita, mediante lettera raccomandata a/r, il richiedente a regolarizzare o integrare la stessa. L'integrazione o regolarizzazione della domanda deve pervenire al protocollo comunale entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta, pena la totale decadenza della domanda.

La graduatoria è redatta e pubblicata all'albo pretorio dall'ufficio preposto entro 30 giorni dalla data di scadenza indicata nel bando. Avvenuta la pubblicazione a tutti coloro che hanno inoltrato le domande viene comunicato il relativo esito.

A coloro che risultano i primi della graduatoria, in numero pari al numero delle autorizzazioni disponibili, è rilasciata la relativa autorizzazione, previa esibizione della documentazione dichiarata nella domanda entro il termine di 60 giorni ed accertamento della sua regolarità e completezza.

In caso di documentazione irregolare o non prodotta nei termini il concorrente è decaduto e ad esso subentrano i successivi nell'ordine di graduatoria.

ART.8

(Trasferibilità della autorizzazione)

L'autorizzazione può essere trasferita, ai sensi dell'art.9 della L.21/92, su richiesta del titolare, a persona dalla stesso designata, purché iscritta nel ruolo regionale dei conducenti di veicoli, quando il titolare si trovi in una delle seguenti condizioni:

- sia titolare di autorizzazione da almeno 5 anni
- abbia raggiunto il sessantesimo anno di età
- sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o ritiro definitivo della patente di guida.

Il trasferimento è effettuato su apposita istanza del trasferente corredata dal contratto di cessione d'azienda regolarmente registrato, controfirmata per accettazione dall'avente causa.

In caso di morte del titolare, la stessa può essere trasferita ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, qualora in possesso dei requisiti prescritti, ovvero, dietro autorizzazione del responsabile del servizio, ad altri, designati dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, purché iscritti nel ruolo di cui all'art. 6 della L. 21/92. In entrambi i casi il trasferimento deve avvenire entro il termine massimo di due anni.

Ai titolari che abbiano trasferito l'autorizzazione non può esserne attribuita altra per concorso e non può esserne trasferita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.

Gli eredi minori del titolare di autorizzazione, ai sensi dell'art.10, comma 2, della L.21/92, possono farsi sostituire alla guida da persone iscritte nel ruolo di cui all'art.6 della L. 21/92 ed in possesso dei requisiti prescritti, fino al raggiungimento della maggiore età.

ART.9

(Inizio e svolgimento del servizio)

L'assegnatario ha l'obbligo di iniziare il servizio entro 180 giorni dal rilascio della autorizzazione, con una autovettura la cui prima immatricolazione non sia superiore a quattro anni dalla data di emanazione del bando per il rilascio delle autorizzazioni.

Il termine di attivazione di cui al primo comma può essere prorogato per giustificati motivi.

I titolari di autorizzazione possono essere sostituiti temporaneamente da persone iscritte nel ruolo di cui all'art.6 della L. 21/92 nei seguenti casi:

- per motivi di salute, gravidanza, purperio, inabilità temporanea
- per chiamata alle armi
- per un periodo di ferie non superiore a 30 giorni annui
- per sospensione o ritiro temporaneo della patente di guida
- nel caso di incarichi a tempo pieno sindacali o pubblici elettivi.

I titolari possono avvalersi nello svolgimento del servizio della collaborazione di familiari, purché iscritti nel ruolo di cui all'art.6 della legge 21/92, conformemente a quanto previsto dall'art.230/bis del codice civile (impresa familiare). Il titolare della autorizzazione può essere autorizzato alla sostituzione dell'autoveicolo in servizio con altro dotato delle caratteristiche necessarie per lo svolgimento dell'attività, purché abbia le stesse caratteristiche richieste per gli autoveicoli immessi in servizio. In tale ipotesi sulla autorizzazione deve essere apposta l'annotazione relativa alla modifica intervenuta. La sostituzione può avere anche caratteristiche di temporaneità.

Art.10

(Sospensione della autorizzazione)

L'autorizzazione, ai sensi dell'art.9 della LR 17/94, è sospesa per un periodo di tempo non superiore a 6 mesi, qualora il titolare:

- contravvenga agli obblighi stabiliti dalla legge, dai regolamenti e dal provvedimento di autorizzazione;

- sostituisca abusivamente altri nel servizio fuori dei casi previsti dalla L. 21/92;
- interrompa il servizio senza giustificato motivo.

L'autorizzazione è altresì sospesa, per un periodo di tempo non superiore a 6 mesi, qualora il titolare:

- eserciti l'attività con autoveicolo privo di condizioni di igiene, pulizia, decoro, efficienza;
- arrechi molestie ai passeggeri e tale fatto risulti accertato in atti o provvedimenti di Pubblica Sicurezza o dell'autorità giudiziaria.

Il provvedimento di sospensione è adottato dal responsabile del servizio.

L'atto con cui viene accertata o rilevata la sussistenza delle condizioni e dei presupposti per l'adozione di un provvedimento di sospensione è comunicato all'interessato entro 60 giorni dall'accertamento del comportamento con termine di 10 giorni per la presentazione di controdeduzioni. Il responsabile del servizio si deve pronunciare in via definitiva entro i successivi 30 giorni con provvedimento motivato da notificare all'interessato.

Del provvedimento di sospensione è informato il competente ufficio provinciale della M.C.T.C. per la conseguente sospensione della carta di circolazione nonché agli organi di polizia.

Durante la sospensione la autorizzazione è ritirata e restituita al termine di essa.

Per gravi e comprovati motivi, dietro apposita domanda, il titolare della autorizzazione può essere autorizzato ad una sospensione temporanea dell'attività per un periodo non superiore a 6 mesi.

ART. 11

(Revoca e decadenza della autorizzazione)

L'autorizzazione è revocata dal responsabile del servizio qualora il titolare, nei confronti del quale sia stato irrogato un provvedimento di sospensione, ponga nuovamente in essere altro comportamento ricompreso tra quelli indicati all'articolo precedente.

La revoca è altresì disposta nel caso di sospensione dell'attività per oltre 6 mesi senza che la stessa sia stata autorizzata.

L'autorizzazione decade:

- a) per mancato inizio del servizio entro il termine stabilito nell'atto di comunicazione dell'assegnazione della autorizzazione
- b) per perdita dei relativi requisiti, nonché per aver riportato condanne penali passate in giudicato ed in conseguenza di queste essere sottoposto a misure di prevenzione e restrizione della libertà personale da parte dell'autorità giudiziaria;
- c) per alienazione del mezzo senza che lo stesso sia sostituito entro 180 giorni salvo i casi di forza maggiore;
- d) per mancato esercizio del servizio senza giustificazione per un periodo superiore a 60 giorni continuativi;
- e) per il fallimento del soggetto titolare
- f) per rinuncia da parte del titolare
- g) per morte del titolare dell'autorizzazione, salvo le ipotesi di trasferimento
- h) in altri eventuali casi previsti dalle disposizioni vigenti.

Alla revoca ed alla decadenza si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo.

ART.12

(Responsabilità nell'esercizio)

Ogni responsabilità per eventuali danni a chiunque o comunque derivanti, sia direttamente che indirettamente, in dipendenza o in connessione all'esercizio dell'attività, è ad esclusivo carico del titolare della stessa rimanendo sempre ed in ogni caso esclusa la responsabilità del Comune.

Restano a carico dei conducenti le responsabilità personali di carattere penale e civile agli stessi imputabili da norme di legge

I conducenti devono comportarsi con gentilezza, correttezza, civismo, senso di responsabilità e comunque tenere un atteggiamento decoroso. Essi hanno l'obbligo inoltre di:

- a) conservare nell'autoveicolo tutti i documenti inerenti l'attività di esercizio ed esibirli ad ogni richiesta degli agenti incaricati della sorveglianza sulla circolazione stradale;
- b) compiere i servizi che siano richiesti dagli agenti della forza pubblica nell'interesse dell'ordine e della sicurezza dei cittadini;
- c) curare la completa regolarità del servizio e provvedere a comunicare per iscritto entro le 48 ore al competente ufficio comunale ogni eventuale sospensione del servizio stesso ed il relativo periodo;
- d) sottoporre l'autoveicolo a qualsiasi visita che l'autorità comunale riterrà necessario disporre;
- e) riportare la vettura in rimessa non appena conclusa la prestazione del servizio salvo cause di forza maggiore;
- f) esporre sull'autoveicolo l'apposito contrassegno stabilito dal Comune in cui è riportata la dicitura "NOLEGGIO" e copia del Regolamento comunale da esibire a chiunque ne faccia richiesta.

Le violazioni agli obblighi suddetti riscontrate a seguito di verbali di contravvenzione comportano, in caso di gravità o recidiva, un provvedimento di sospensione.

Ai conducenti degli autoveicoli è fatto divieto di:

- a) far salire sull'automezzo persone estranee a quelle che lo hanno noleggiato, anche durante i periodi di sosta;
- b) portare animali propri sull'automezzo;
- a) deviare di loro iniziativa dal percorso stabilito all'atto della definizione del servizio;
- b) effettuare servizi contemporaneamente per soggetti diversi, senza il loro consenso;
- c) chiedere, per qualsiasi titolo compensi particolari ai passeggeri;
- d) fermare l'autoveicolo o interrompere il servizio, salvo specifica richiesta dei passeggeri o casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo, guasto all'automezzo, grave maltempo e simili.

Le violazioni ai divieti di cui al comma precedente, in caso di particolare gravità, comportano la sospensione della autorizzazione.

Il Comune, tramite gli organi di polizia municipale, vigila sull'osservanza delle norme del presente regolamento. L'accertamento e la contestazione degli illeciti è demandata alla Polizia Municipale.

ART.13

Facoltà di stazionamento

Le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente sono autorizzate a stazionare sulle aree pubbliche allo scopo di effettuare anche il servizio da piazza. Ciò in quanto il Comune è stato incluso, in conformità al disposto dell'art. 105 del T.U. n. 1740 del 8.12.1993, tra quelli di minore importanza.

La località di stazionamento è determinata con deliberazione di Giunta Comunale.

ART.14

Rinvio

Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si rinvia alle disposizioni vigenti in materia.

Art.15

Disposizioni finali

Con l'approvazione del presente Regolamento si intendono abrogate tutte le precedenti norme comunali in materia.